



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Treviso

SEZIONE TERZA

in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G. n. 6371/2020 promosso da
IMPRESA COSTRUZIONI M [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede a [REDACTED]
[REDACTED] (TV), Via [REDACTED] n. [REDACTED], P. IVA [REDACTED], in persona
del Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante pro tempore
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Minotto (C.F. MNT CHR
76M63 F241T) del Foro di Treviso e domiciliata presso lo Studio della stessa, sito in
Treviso, Via Diaz n. 3 giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in
opposizione;

- parte attrice opponente

contro:

M [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), nato in [REDACTED] il [REDACTED]
e residente a [REDACTED] (TV), in via [REDACTED] n. [REDACTED] difeso e
rappresentato dall'Avv. [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) e
dall'Avv. [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) entrambi del Foro di Treviso
e con domicilio eletto presso lo studio di [REDACTED] (TV), Via [REDACTED] n. [REDACTED],
come da procura alle liti agli atti del procedimento per ingiunzione;

- parte convenuta opposta

Conclusioni delle parti

per parte attrice opponente:

*NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertato, alla luce delle risultanze della
C.T.U. del Prof. V [REDACTED] C [REDACTED] depositata in data 18.3.2022, che il c.d. "rendiconto
lavori" dd. 31.12.2014 ex adverso dimesso sub doc. 2 allegato al monitorio – su cui si
fondano il ricorso per decreto ingiuntivo ex adverso e l'opposto decreto monitorio –
non costituisce una scrittura privata perché la firma è riprodotta a stampa e non*



vergata in originale (non è, quindi, autografa) e perché, comunque, verosimilmente il documento risulta prodotto mediante collage e successiva fotocopiatura; accertata e dichiarata, comunque, l'inopponibilità a Impresa Costruzioni M S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle dichiarazioni contenute nel c.d. "rendiconto lavori" dd. 31.12.2014 ex adverso dimesso sub doc. 2 allegato al monitorio – su cui si fondano il ricorso per decreto ingiuntivo ex adverso e l'opposto decreto monitorio – con conseguente illegittimità di quest'ultimo per i motivi tutti esposti in atti, dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1985/2020 del 16.7.2020, R.G. n. 3625/2020, Rep. n. 2321/2020 emesso dal Tribunale di Treviso, G.I. Dott.ssa Daniela Ronzani e mandare assoluta Impresa Costruzioni M S.r.l. in liquidazione da ogni e qualsivoglia domanda proposta nei suoi confronti da J M.

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: accertata l'illegittimità delle pretese dell'ingiungente per tutti i motivi indicati nella narrativa dei precedenti atti; accertato, altresì, che Impresa Costruzioni M S.r.l. ha corrisposto, nel corso del 2012-2013, a J M quantomeno € , giusta fatture n. 2 del 9.7.2012 per € n. 3 del 14.11.2012 per € n. 4 del 13.12.2012 per € e n. 4 dell'11.7.2013 per € , oltre che gli importi indicati come "acconti dati" nel c.d. "resoconto dei mesi lavorati con le relative ore (2012)" (doc. 7 adv.); accertato, quindi, che nulla è dovuto a J M per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1985/2020 del 16.7.2020, R.G. n. 3625/2020, Rep. n. 2321/2020 emesso dal Tribunale di Treviso, G.I. Dott.ssa Daniela Ronzani.

NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande svolte da J M ridurre l'importo da corrispondergli in virtù di tutti i pagamenti effettuati in suo favore, compresi quelli riportati nel doc. 7 adv. (i.e. il preteso c.d. "resoconto dei mesi lavorati con le relative ore (2012)") e non risultanti ad Impresa Costruzioni M S.r.l. in liquidazione.

NEL MERITO, IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: accertata l'insussistenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c., dichiarare la nullità del concesso decreto ingiuntivo con conseguente revoca dello stesso.

IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% R.S.G. e



4% C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. Chiara Minolto che si dichiara distrattaria delle spese ex art. 93, comma 1, c.p.c.

Alla luce delle risultanze della C.T.U. del Prof. V. C. depositata in data 18.3.2022, condannare J. M., per mala fede o colpa grave ex art. 96 c.p.c., al pagamento di un'ulteriore somma, non inferiore ad € 5.000,00, o comunque al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia, eventualmente determinato secondo equità.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Senza inversione alcuna dell'onere della prova si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, con i testi sotto indicati:

- 1) Vero che, con riferimento al cantiere " " relativo alla costruzione di un fabbricato residenziale a (VI), Via , Impresa Costruzioni M S.r.l. subappaltava con contratto di sub-appalto dd. 2.3.2012 (DOC. 1 al teste rammostrando) a J. M., titolare dell'omonima impresa individuale (DOC. 2 al teste rammostrando) solo la "costruzione di muri in cls e cotto", "armo e getto di c.a. e solai" e "posa ferro"?
- 2) Vero che J. M. percepiva da Impresa Costruzioni M S.r.l., per le opere realizzate nel cantiere " " di (VI), a mezzo 4 assegni bancari complessivamente € (DOCC.TI 3, 5, 7 e 9 al teste rammostrandi)?
- 3) Vero che gli assegni di cui al capitolo che precede corrispondono al pagamento delle fatture di J. M. n. 2 del 9.7.2012, n. 3 del 14.11.2012, n. 4 del 13.12.2012 e n. 4 dell'11.7.2013 (DOCC.TI 4, 6, 8 e 10 al teste rammostrandi)?
- 4) Vero che il cantiere " " si avviava al termine verso la fine del 2012 (DOC. 11-45 e doc. 7 adv. al teste rammostrandi)?
- 5) Vero che J. M. è stato interamente pagato da Impresa Costruzioni M S.r.l. per l'attività svolta nel cantiere di ?
- 6) Vero che, alla data del 31.12.2014 (data del presunto riconoscimento di debito da parte di A. R.), nelle scritture contabili di Impresa Costruzioni M S.r.l. alcuna posizione debitoria aperta risultava e risulta nei confronti di J. M.?
- 7) Vero che nel bilancio analitico presente nel libro inventari di Impresa Costruzioni M S.r.l. (DOC. 46 al teste rammostrando), sottoscritto da R. A., il debito verso fornitori al 31.12.2014 ammonta a € , dettagliato nei nominativi tra le passività, mentre il dettaglio delle fatture da ricevere, pari ad € è



desumibile dalla scrittura di rettifica del libro giornale del 2.1.2015 (DOC. 47 al teste rammostrando), ove risultano € [redacted] (consulenze contabili); € [redacted] (compensi professionali); € [redacted] (acquisto materie prime); € [redacted] (forza motrice); € [redacted] (prestazioni da terzi); € [redacted] (materie prime cantiere [redacted]); € [redacted] (materie prime cantiere [redacted])?

8) Vero che in entrambe le voci di debito ("fornitori" e "fatture da ricevere") di cui al capitolo che precede è assente la scrittura di somme a debito nei confronti di J [redacted] M [redacted] (DOCC. 46-47 al teste rammostrandi)?

9) Vero che nel bilancio analitico al 31.12.2019 (DOC. 48 al teste rammostrando), data dell'ultimo bilancio depositato da Impresa Costruzioni M [redacted] S.r.l. in liquidazione, i debiti verso fornitori ammontano ad € [redacted] dettagliati a pagina 4 del bilancio, mentre le fatture da ricevere, pari a € [redacted] e le fatture da ricevere per consulenza (pari a € [redacted] riguardano, come si evince dai relativi partitari, costi per consulenza contabile e legale?

10) Vero che a Impresa Costruzioni M [redacted] S.r.l. alcun pagamento di € [redacted] in data 11.7.2012 risulta effettuato in favore di J [redacted] M [redacted] bensì di € [redacted] (DOC. 60 al teste rammostrando)?

11) Vero che a Impresa Costruzioni M [redacted] S.r.l. alcun pagamento di € [redacted] in data 10.10.2012 risulta effettuato in favore di J [redacted] M [redacted] (DOC. 60 al teste rammostrando)?

12) Vero che nell'elenco dei fornitori di Impresa Costruzioni M [redacted] S.r.l. al 31.12.2014 manca il nominativo di J [redacted] M [redacted] (DOC. 62 al teste rammostrando)?

13) Vero che mai nel 2016-2017 ha menzionato l'esistenza del "rendiconto lavori" dd. 31.12.2014 ex adverso dimesso sub doc. 2 allegato al monitorio o, comunque, alcun riconoscimento di debito in favore di J [redacted] M [redacted] quando, a seguito dell'invio della diffida dd. 12.4.2016 per conto di J [redacted] M [redacted] (DOC. 51 al teste rammostrando), vi è stato scambio di corrispondenza (DOC. 49 al teste rammostrando) e colloqui telefonici con l'Avv. Chiara Minotto, legale di Impresa Costruzioni M [redacted] S.r.l. in liquidazione?

14) Vero che, nel maggio 2016, in occasione dei colloqui telefonici di cui al capitolo che precede, ha riferito all'Avv. Chiara Minotto, legale di Impresa Costruzioni M [redacted] S.r.l. in liquidazione, che R [redacted] A [redacted] si era in quel momento, vista la risposta negativa di Impresa Costruzioni M [redacted] in liquidazione (DOC. 49 al teste



rammostrando) alla diffida dd. 12.4.2016 (DOC. 51 al teste rammostrando), dichiarato disponibile a sottoscrivere un riconoscimento di debito in favore di J. M.?

15) Vero che il 7.2.2018 ha riferito telefonicamente all'Avv. Chiara Minotto, legale di Impresa Costruzioni M. S.r.l. in liquidazione, di essere in possesso di un riconoscimento di debito datato 31.12.2014 in favore di J. M. firmato da R. A.?

16) Vero che il 7.2.2018 l'Avv. Chiara Minotto, legale di Impresa Costruzioni M. S.r.l. in liquidazione, le rispondeva che tale documento era stato formato successivamente alla messa in liquidazione della società (19.1.2015) e retrodatato al 31.12.2014?

Si indicano a testi sui capitoli di cui sopra, con riserva di indicarne altri:

la Dott.ssa [redacted] (VI);

la Signora [redacted] c/o Studio [redacted] (VI);

Avv. [redacted] di [redacted];

Avv. [redacted] di [redacted];

Nel caso di ammissione delle prove orali richieste da J. M. si chiede l'abilitazione alla prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi, con i testi già indicati a prova diretta, oltre a R. M.

Per la convenuta:

NEL MERITO:

Respinta ogni domanda, istanza ed eccezione svolta da parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermarsi in toto il decreto ingiuntivo n. 1985/2020 opposto (RG. 3625/2020), con condanna di Impresa Costruzioni M. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di J. M. della somma capitale di € [redacted] oltre agli interessi legali dalla data del dovuto al saldo, alle spese liquidate in decreto e alle successive occorrenze.

Spese di lite rifuse.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si insiste per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:

1) Vero che lei ha lavorato per l'Impresa Costruzioni [redacted] con il sig. J. M. nel cantiere di [redacted] Via [redacted] nell'anno 2012?



- 2) Vero che lei è stato presente in cantiere dal getto delle fondamenta sino a portare lo stabile al grezzo e successivo posizionamento dei tubi per le fognature;
- 3) Vero che il sig. J. [REDACTED] M. [REDACTED] ha iniziato a lavorare con lei nel cantiere subito dopo il getto delle fondamenta e sino al posizionamento dei tubi per le fognature, dal mese di febbraio al mese di ottobre 2012;
- 4) Vero che inizialmente lei era inquadrato come lavoratore dipendente della Impresa Costruzioni M. [REDACTED];
- 5) Vero che la proprietà le chiedeva di interrompere il rapporto di lavoro subordinato per proseguire come lavoratore autonomo;
- 6) Vero che la sua prestazione di lavoro avveniva senza che vi fosse alla base un contratto di sub appalto;
- 7) Vero che anche la prestazione del sig. J. [REDACTED] M. [REDACTED] avveniva senza che vi fosse alla base un contratto di sub appalto;
- 8) Vero che mensilmente veniva stilato un resoconto nel quale erano riportate le ore lavorate, siccome riepilogate dal sig. R. [REDACTED] E. [REDACTED];
- 9) Vero che i resoconti che venivano fatti a lei erano simili a quelli che le vengono rammostrati (doc. 7 di parte convenuta opposta);
- 10) Vero che le ore di presenza del sig. J. [REDACTED] M. [REDACTED] nel cantiere di [REDACTED] sono quelle riportate nel doc. 7 parte convenuta opposta che le viene esibito;
- 11) Vero che per ogni acconto versato lei provvedeva all'emissione di fattura di pari importo;
- 12) Vero che per le lavorazioni del cantiere di [REDACTED] lei è stato saldato solamente dopo due anni dal termine dei lavori, e precisamente nel luglio 2014, quando ha insistito per ottenere almeno un acconto in quanto aveva necessità di provvedere al pagamento delle spese funerarie per suo figlio tragicamente deceduto in un incidente stradale;
- 13) Vero che lei ha lavorato presso i cantieri di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] per la società Impresa Costruzioni M. [REDACTED] srl in data antecedente al 31.12.2014;
- 14) Vero che lei ha lavorato presso i cantieri di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] per la società Impresa Costruzioni M. [REDACTED] srl in data antecedente al 31.12.2014;
- 15) Vero che in data 31.12.2014 il sig. R. [REDACTED] A. [REDACTED] per conto di Costruzioni



M. srl, ha sottoscritto a favore suo e di altri colleghi (tra cui il sig. J. M.) un riconoscimento di debito per i lavori svolti nei cantieri M. non ancora pagati, come da doc. 8 che le viene rammostrato.

Svolgimento del processo

Il presente giudizio trae origine dal ricorso per ingiunzione promosso dal sig. J. M. nei confronti di Impresa Costruzioni M. S.r.l. in liq. per il pagamento dell'importo di € a titolo di corrispettivo per prestazioni d'opera eseguite in forza del contratto di subappalto sottoscritto in data 2.3.2012 per la costruzione di un fabbricato residenziale in (VI), Via nonché per la rifusione delle spese e competenze del procedimento monitorio.

Il ricorso per ingiunzione veniva corredato da una scrittura, datata 31.12.2014 e intitolata "rendiconto lavori", in calce alla quale era riportata la dichiarazione di riconoscimento del debito per l'importo di cui sopra a firma del sig. R. A., il quale, al tempo, era il legale rappresentante della Costruzioni M. S.r.l.

Notificata l'ingiunzione, con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. la società ingiunta proponeva opposizione eccependo l'estinzione per pagamento del credito azionato in via monitoria mediante l'emissione di diversi assegni per complessivi € l'insussistenza in base alle scritture contabili della società alla data del 31.12.2014 di alcuna posizione debitoria nei confronti del convenuto, nonché la falsità ideologica e l'inopponibilità della dichiarazione contenuta nel predetto "rendiconto lavori" del 31.12.2014.

Contestualmente all'opposizione, parte attrice proponeva istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà ex art. 649 c.p.c., istanza che, una volta instaurato il contraddittorio con parte convenuta, veniva discussa all'udienza del 26.11.2020 e respinta con ordinanza pronunciata in data 16.12.2020.

Con comparsa di risposta depositata in data 19.1.2021 si costituiva in giudizio il sig. J. il quale allegava di aver sostanzialmente lavorato come dipendente della società opponente in assenza di un regolare contratto di lavoro secondo le direttive impartite dal sig. R. A.; la società, a fronte di lavorazioni eseguite per complessivi € avrebbe corrisposto gli acconti elencati nel "resoconto dei mesi lavorati con le relative ore (2012)" (doc. 7) che si assume redatto di pugno dal sig. R. A., lasciando residuare un credito a favore del prestatore di € da rettificare, in base a discrepanze nella contabilizzazione delle ore, in €



██████████ e da cui dedurre un ultimo acconto di € ██████████, sempre annotato nel predetto resoconto.

Nella prospettazione di parte convenuta, il contratto di subappalto, pur datato 2.3.2012, sarebbe stato in realtà sottoscritto alla fine del 2014 unitamente al riconoscimento di debito di cui al doc. 2 fasc. monitorio, per tacitare le pretese del lavoratore e al fine di evitare che questi adisse l'autorità giudiziaria.

Assegnati all'udienza del 21.1.2021 i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. nelle rispettive memorie le parti prendevano posizione sulle allegazioni avversarie e svolgevano istanze istruttorie.

La causa veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica finalizzata all'accertamento dell'asserita retrodatazione della scrittura contenente il riconoscimento di debito azionato in via monitoria dal sig. J██████ M██████, consulenza affidata al prof. V██████ C██████ dell'Università di Padova.

Depositata la relazione, in accoglimento dell'istanza di anticipazione depositata da parte opponente in data 21.3.2022, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.4.2022 sulle conclusioni sopra trascritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

L'opposizione proposta dall'Impresa Costruzioni M██████ s.r.l. in liquidazione deve trovare integrale accoglimento.

Innanzitutto, occorre rimarcare come l'individuazione dei fatti costitutivi della domanda svolta dalla parte che si assuma creditrice debba necessariamente essere svolta facendo riferimento alle allegazioni e alle produzioni documentali del ricorso per ingiunzione e non a quelle della comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione.

Nel ricorso monitorio, il sig. J██████ si è in primo luogo affermato prestatore d'opera autonomo e non lavoratore subordinato della società opponente, con la conseguenza che, in questa sede, non può tenersi conto della radicale *mutatio libelli* secondo la quale a decorrere dal 2005 e sino alla conclusione dei lavori sul cantiere di ██████████, Via ██████████, avrebbe intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato irregolare con l'Impresa Costruzioni M██████ il cui accertamento sarebbe peraltro devoluto alla competenza funzionale ed esclusiva del giudice del lavoro.

In secondo luogo, egli ha dedotto, quale *causa petendi* della domanda monitoria, di



aver svolto lavori di sola manodopera nel cantiere edile in [REDACTED] in relazione ai quali l'allora legale rappresentante dell'ingiunta, sig. R. [REDACTED] A. [REDACTED], avrebbe riconosciuto la persistenza di un credito alla data del 31.12.2014 di € [REDACTED] (cfr. doc. 2 fasc. monitorio).

In virtù degli effetti di astrazione processuale attribuiti al ricognizione di debito dall'art. 1988 c.c. il tribunale ha munito l'ingiunzione della provvisoria esecutorietà.

Sempre in virtù del noto effetto di inversione dell'onere probatorio derivante dal riconoscimento del debito, questo giudice, non avendo l'odierna opponente formalmente disconosciuto la riferibilità al predetto sig. R. [REDACTED] A. [REDACTED] della firma apposta in calce alla suddetta dichiarazione (la contestazione attorea era infatti specificamente ed esclusivamente riferita alla falsità ideologica e alla retrodatazione della scrittura), non avrebbe comunque potuto disporre la sospensione dell'esecutorietà del decreto, non essendo apprezzabili, nella fase *latu sensu* cautelare dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 649 c.p.c., elementi probatori già idonei a far ragionevolmente dubitare della genuinità della stessa.

Nel corso dell'istruttoria è tuttavia emerso, sulla scorta dei rigorosi ed inconfutabili accertamenti strumentali svolti dal prof. V. [REDACTED] C. [REDACTED], che il documento che avrebbe dovuto costituire l'originale della scrittura recante il riconoscimento di debito rilasciato dal sig. R. [REDACTED] non sia stato in realtà firmato con la manoscrittura a penna, ma riporti invece l'immagine di una firma riprodotta con la stampa a getto d'inchiostro, oltre a presentare delle anomalie nell'allineamento del testo tali da far ritenere che *“esso sia stato prodotto mediante collage e successiva fotocopiatura”* (Cfr. relazione prof. V. [REDACTED] C. [REDACTED], pag. 18-19).

Il sorprendente esito dell'accertamento tecnico, oltre a precludere – come chiaramente esposto dal C'U – qualsiasi possibilità di appurare scientificamente la veridicità della datazione apposta sul documento, comporta la ancora più rilevante conseguenza di dover ritenere quel documento del tutto privo di qualsiasi valenza probatoria, trattandosi di scritto apocrifo.

A tale riguardo, giova rammentare anche come la circostanza che la società opponente abbia appuntato le proprie doglianze specificamente sui profili della falsità ideologica delle dichiarazioni ivi riportate e sulla retrodatazione del documento non renda affatto incontestabile nel prosieguo del giudizio la provenienza della scrittura dall'autore apparente, atteso che nel processo civile le scritture private provenienti da terzi



Sentenza n. 1233/2022 pubbl. il 15/07/2022

RG n. 6371/2020

Repert. n. 2442/2022 del 15/07/2022

estranei alla lite – quale deve ritenersi il sig. R. [REDACTED] A. [REDACTED], in quanto pacificamente privo dal 19.1.2015 di poteri di rappresentanza della società opponente – sono sempre contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata, con la conseguenza che, sorta controversia sull'autenticità di tali documenti, l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c. (in tal senso, cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6650 del 09/03/2020)

Risultano quindi pertinenti e pienamente condivisibili i richiami svolti da parte opponente negli scritti conclusionali ai più che consolidati principi della giurisprudenza di legittimità per cui per aversi una scrittura privata è essenziale la presenza della sottoscrizione del soggetto che se ne assume la paternità e che rappresenta l'elemento costitutivo del documento , con la conseguenza che *“La mancanza di sottoscrizione rende “inesistente” la scrittura privata, trattandosi di requisito indispensabile per integrarla (Cass. 2506-77, 3215-77), poiché in difetto della firma autografa dell'autore non esiste giuridicamente una scrittura privata (Cass. 1850-57, 2066-57, 413-54, 1123-60, 1971-67, 504-68), dovendosi affermare l'essenzialità della sottoscrizione anche se lo scritto è tutto di mano di un determinato soggetto (Cass. 1784-68).*

Tali considerazioni portano inevitabilmente a dover escludere che lo scritto di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio possa ancora spiegare i succitati effetti giuridici di astrazione processuale di cui all'art. 1988 c.c. valorizzati ai fini della pronuncia dell'ingiunzione e del rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. sì da onerare la debitrice della prova di fatti estintivi del credito verificatisi posteriormente al 31.12.2014.

La controversia va quindi decisa sulla scorta del generale criterio di riparto dell'onere della prova in materia di obbligazioni contrattuali e in base alla documentazione ritualmente acquisita al giudizio.

Il fatto costitutivo del credito azionato dal sig. J. [REDACTED] va quindi individuato nel contratto di subappalto del 3.2.2012 (doc. 1 fasc. parte opponente), contratto che si riferisce espressamente al cantiere di [REDACTED] e di cui parte convenuta, pur deducendo genericamente la circostanza nella propria comparsa di costituzione e risposta, non ha dimostrato né offerto di provare, a sua volta, la formazione postuma e



la retrodazione.

Le opere specificamente subappaltate allo J [REDACTED] (“costruzione muri in cls e cotto”; armo e getto c.a. e solai”, “posa ferro”) per il corrispettivo, salvo conguaglio, di € [REDACTED], trovano significativa corrispondenza nelle fatture registrate dalla società opponente (la n. 2 del 9.7.2012 relativa a “costruzione di muri e solai”; la n. 3 del 14.11.2012 per “costruzione muri in cotto, armo e getto solai”; la n. 4 del 13.12.2012 per “costruzione muri in cotto, armo e getto solai, costruzione tetto” e la n. 4 dell’11.7.2013 per “costruzione tetto”), di cui è documentato l’avvenuto integrale pagamento con gli assegni bancari n. 4915076680-07, n. 4915608790-01, n. 4915609564-08 e n. 4916757157-00.

A fronte dell’allegazione di pagamenti idonei all’integrale estinzione del credito, spettava al convenuto svolgere specifiche e circostanziate contestazioni circa la loro eventualmente inesatta imputazione.

Il convenuto si è invece limitato a fare riferimento alle risultanze di un documento (il doc. 7 allegato al proprio fascicolo) che non solo costituisce un mero e rudimentale promemoria delle ore di lavoro asseritamente svolte in cantiere e degli acconti ricevuti, ma che, soprattutto, risulta privo di qualsiasi sottoscrizione o altra manifestazione di volontà o di scienza riferibile alla società che consenta di attribuire al medesimo valore negoziale o confessorio.

I capitoli di prova articolati da parte convenuta non sono stati ammessi in quanto gli stessi, nella misura in cui erano diretti a dimostrare che l’Impresa Costruzioni M [REDACTED] avrebbe di fatto indotto il J [REDACTED] e gli altri soggetti indicati come testimoni a interrompere il rapporto di lavoro subordinato per proseguire come lavoratori autonomi, senza peraltro formalizzare l’incarico con un contratto di subappalto e regolando i rapporti di dare-avere con resoconti periodici, risultavano avere ad oggetto patti contrari al contenuto del contratto di subappalto acquisito al giudizio, patti che, nella prospettazione del convenuto, sarebbero stati addirittura anteriori rispetto alla data di “effettiva” stipulazione del subappalto, circostanza questa di per sé sufficiente a rendere inammissibile la prova per testi così come dedotta, alla luce del chiaro disposto dell’art. 2722 c.c.

L’accoglimento per le superiori ragioni dell’opposizione consente di soprassedere, in quanto assorbite, dall’esame delle ulteriori eccezioni e domande svolte in via gradata da parte opponente.



Sentenza n. 1233/2022 pubbl. il 15/07/2022

RG n. 6371/2020

Repert. n. 2442/2022 del 15/07/2022

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma del d.m. 55/2014.

Non si ravvisano tuttavia i presupposti per accogliere la domanda di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo emersi elementi obbiettivi che possano far ritenere che questi abbia attivamente cooperato alla falsificazione della scrittura utilizzata ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio o che ne fosse altrimenti consapevole.

Poiché l'uso di scrittura privata falsa non è più previsto dalla legge come reato a seguito dell'abrogazione dell'art. 491, comma secondo, cod. pen. da parte del D.Lgs. n. 7 del 2016, è possibile soprassedere dalla trasmissione degli atti del presente procedimento all'autorità requirente.

p.q.m.

il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1985/2020 pronunciato in data 16.7.2020;
- condanna il sig. J. [REDACTED] M. [REDACTED] alla rifusione in favore dell'avv. Chiara Minotto dichiaratasi antistataria delle spese di lite che si liquidano in € [REDACTED] oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta il compenso del CTU liquidato come da separato decreto.

Così deciso in Treviso, 12/07/2022 .

Il giudice

Dott. Andrea Valerio Cambi

